

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e degli articoli 32 e 36 dello Statuto)

Aggiornato con le modifiche approvate con Delibera CC/ del 22 Settembre 2016

TITOLO I FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune e dal presente Regolamento.

Capo I ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.1 POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente. In sua assenza dal Sindaco o dal Vice Sindaco.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio e ne tutela la dignità e le funzioni, mantiene l'ordine dell'assemblea e assicura il buon andamento dei lavori.
3. Espleta tutte le funzioni stabilite dall'art.33 dello Statuto ed in particolare:
 - a) Decide con imparzialità su tutte le questioni non disciplinate dal presente Regolamento che potrebbero presentarsi nel corso delle sedute consiliari.
 - b) Dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque tra il pubblico sia causa di disordine. Se necessario si avvale delle forze di Polizia Municipale o dei Carabinieri.
 - c) Ha facoltà di ordinare altresì l'espulsione dall'aula del consigliere dichiarato decaduto che si ostinasse ad intervenire alle sedute, impedendone il regolare svolgimento.

Art.2 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la Biblioteca comunale in apposita sala.
2. Il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, per ragioni particolari può stabilire che il Consiglio aperto di cui all'art.27, terzo comma, dello Statuto, venga riunito in luogo diverso dalla Sede.

Art.3 APERTURA DELLE SEDUTE

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. Se dopo l'appello, il numero legale non viene raggiunto entro trenta minuti il Presidente dichiara deserta la Seduta.
3. Il consigliere che si trova nella parte riservata al pubblico è considerato assente.
4. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente nomina tre scrutatori.

Art.4 VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Quorum strutturale è stabilito dalla Legge e dall'articolo 25 dello Statuto.
2. I Consiglieri e gli Assessori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso il Comune e verso le Istituzioni, le Aziende Speciali e gli altri Enti dallo stesso dipendente, sovvenzionati o soggetti a vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Devono astenersi pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, forniture e

somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti di opere, concessioni di lavori, gestione di servizi, incarichi professionali.

3. Il divieto di cui al comma 2, implica anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze senza partecipare alla discussione sugli affari rispetto ai quali sussiste l'incompatibilità. Tali disposizioni si applicano anche al personale del Comune che partecipa o assiste alle sedute.
4. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva oppure di seduta che segue ad altra, che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
5. Qualora il Presidente abbia tolto la seduta e si sia ritirato dalla sala delle adunanze, gli eventuali Consiglieri rimasti, anche se in numero legale, non hanno più facoltà di votare.

Art.5

ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno, di altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima validamente riunita all'inizio e interrotta nel suo corso per essere venuto a meno il numero legale, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Restano fermi i casi previsti dalla legge o dallo Statuto in cui è richiesto uno speciale Quorum funzionale per potere adottare una deliberazione.
4. Qualora l'avviso di convocazione del Consiglio stabilisca anche il giorno e l'ora per l'eventuale adunanza di seconda convocazione, l'avviso per la stessa è trasmesso ai Consiglieri risultati assenti al momento in cui la seduta di prima convocazione fu dichiarata deserta. Tale avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data fissata.
5. Nei casi in cui il Consiglio debba essere riunito ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del D.Lgs.18.08.2000 nr.267, l'avviso di convocazione, deve obbligatoriamente indicare la data e l'ora sia per le adunanze di prima convocazione, sia per quella eventuale di seconda.
6. All'Ordine del Giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere trattati dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione. L'Ordine del Giorno suppletivo è consegnato a tutti i componenti del Consiglio a norma dell'articolo 24 dello Statuto.

Art.6

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e concorre con i suoi interventi, autorizzati dal Presidente, a fornire tutti gli elementi necessari affinché la volontà dell'Ente si manifesti con piena cognizione di causa e secondo le esigenze dell'organizzazione della gestione Amministrativa.
2. Il Segretario deve astenersi dal partecipare alla trattazione e votazione dell'argomento cui è interessato. Durante la trattazione di detti affari ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Art.7

ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale, sono pubbliche.
2. Il pubblico può assistere alle sedute, che non siano a porte chiuse, nello spazio dell'aula riservato.
3. Il pubblico deve mantenere un comportamento corretto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso in ordine alle opinioni espresse dai componenti del Consiglio o della Giunta o in ordine alle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Il Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, pur non trattandosi di questioni di persone di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto

può stabilire di proseguire la seduta e deliberare senza la presenza del pubblico per motivi ben circostanziati di moralità, di delicatezza, di ordine pubblico o di pubblico interesse.

Art.8
ADUNANZE A PORTE CHIUSE

1. Il Consiglio si riunisce a porte chiuse quando si debbono trattare questioni concernenti persone e cioè quando si debbano esprimere giudizi, valutazioni o apprezzamenti in ordine a meriti o demeriti, alla condotta morale e civile, alle capacità, alla situazione economica, su una o più persone determinate.
2. Gli argomenti da trattare sono precisati nell'avviso di convocazione del Consiglio e la circostanza della seduta a porte chiuse deve risultare espressamente dal verbale.
3. Quando nella discussione di un argomento trattato in seduta pubblica siano introdotte questioni concernenti persone di cui al primo comma, il Consiglio può deliberare il passaggio in seduta a porte chiuse per continuare il dibattito.
4. Durante le adunanze a porte chiuse possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e della Giunta e al Segretario Generale, il Vice Segretario e il personale richiesto dal Sindaco o dal Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.9
ADUNANZE APERTE

1. Quando vi siano rilevanti motivi d'interesse della comunità, in materia di diritti dei cittadini alla salute, alla tutela dell'ambiente, al lavoro, all'istruzione obbligatoria, o di diritti in ogni modo garantiti dalla Costituzione, il Presidente, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, può convocare il Consiglio Comunale in seduta "aperta", nella sua Sede abituale o in altra Sede nel Comune ritenuta più idonea.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e vi possono partecipare Parlamentari, Autorità Civili e Militari, Autorità Religiose, Consiglieri e Assessori della Regione e della Provincia o di altri Comuni, rappresentanti di Associazioni di Volontariato Sociale o di Pubblica Utilità o di Organizzazioni Sindacali o di Categoria.
3. In seduta aperta possono essere approvati Ordini del Giorno ma non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, atti che producano o precludano ad impegni di spesa a carico del Comune.

Art.10
PARTECIPAZIONI SPECIALI

1. Possono partecipare alle sedute consiliari, previa convocazione, i rappresentanti del Comune presso Enti vari, i rappresentanti di Aziende dipendenti dal Comune, i Revisori dei Conti, i Funzionari comunali o i responsabili dei servizi per effettuare relazioni o comunicare informazioni e chiarimenti sugli argomenti da trattare, il Difensore Civico.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le relazioni e risposto a eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri, i soggetti di cui ai precedenti commi sono congedati dal Presidente, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art.11
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, valutazioni, critiche, rilievi e censure escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata o

professionale delle persone. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possono offendere l'onore e il prestigio di qualcuno.

3. Se un Consigliere turba l'ordine o lede i principi di cui sopra, il Presidente lo richiama, ammonendolo ed ordina la cancellazione dal verbale delle parti di intervento offensive.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto a uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide in appello con votazione palese.
5. Debbono essere evitati i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente interviene mantenendo la parola solo al Consigliere iscritto a parlare.
6. Solo al Presidente è permesso d'interrompere chi sta parlando e solo per richiamo al Regolamento.

Capo II ORDINE DEI LAVORI

Art.12 COMUNICAZIONI INIZIALI

1. All'inizio dell'adunanza, anche prima della verifica del numero legale, il Presidente può effettuare celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni proprie o della Giunta sull'attività del Comune e su fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Concluse le formalità preliminari, i singoli consiglieri, per un tempo non superiore a tre minuti, hanno facoltà di porre al Presidente questioni sull'ordine dei lavori o richiamare l'attenzione su problemi di preminente interesse locale o di particolare rilevanza Nazionale o Internazionale.

ART. 13 Verbali delle sedute del Consiglio Comunale

1. I processi verbali (discussioni) delle sedute del Consiglio Comunale sono registrati su appositi supporti magnetici o file digitali e non sono soggetti ad approvazione consiliare.
2. Le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale sono depositate nell'archivio comunale e il rilascio di copie, estratti e/o certificazioni è disposto dal Segretario Comunale o suo delegato a semplice richiesta dei consiglieri comunali.
3. Nel caso in cui problemi tecnici rendano difficoltoso o impossibile l'audizione della registrazione dell'adunanza, il Presidente del Consiglio, dopo aver sentito il Segretario Comunale e, se espressamente richiesto dai consiglieri comunali, iscrive all'ordine del giorno l'integrazione e la sottopone al voto dell'assemblea all'inizio della seduta consiliare successiva.

Art.14 MOZIONE D'ORDINE

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo alla legge, allo Statuto o al presente Regolamento, ovvero un rilievo sull'ordine dei lavori o sul modo con cui è stata posta la questione da trattare nonché sulle modalità di votazione.
2. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
4. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Art.15
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

1. Prima che inizi la discussione nel merito di un argomento, ponendo la questione pregiudiziale, ciascun consigliere può chiedere, precisandone i motivi, che l'argomento venga ritirato dall'Ordine del Giorno.
2. La questione sospensiva posta da un Consigliere consiste nella richiesta preliminare motivata che la discussione dell'argomento sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio per alzata di mano a maggioranza dei presenti, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata la questione sospensiva può essere proposta solo con domanda sottoscritta da almeno quattro Consiglieri. In tal caso, la discussione può continuare soltanto se la richiesta sia stata respinta. Analogamente si procede per la modifica di una proposta di deliberazione iscritta all'Ordine del Giorno. Ove la modifica di una proposta di deliberazione iscritta all'Ordine del Giorno venga accolta e sia necessario ad avviso del Segretario Comunale rinnovare l'istruttoria della proposta, l'argomento dovrà essere rinviato ad altra seduta per consentire l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Art.16
DISCUSSIONE

1. Ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno viene illustrato dal relatore, il quale può anche limitarsi a fare riferimento all'eventuale relazione scritta inviata ai Consiglieri, che è data per letta.
2. Terminato l'intervento del relatore, si apre la discussione e ciascun Consigliere può intervenire una sola volta, per non più di cinque minuti, soltanto dopo aver ottenuto la parola dal Presidente. Tuttavia, è consentito un ulteriore intervento, contenendolo in un tempo massimo di tre minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per replicare ad eventuali chiarimenti forniti dal relatore o da un componente della Giunta e per dichiarazione di voto. La mozione d'ordine ha precedenza rispetto all'ordine di iscrizione degli interventi.
3. Nella discussione dello stesso argomento il Capogruppo o il Consigliere che interviene in nome del proprio gruppo può parlare due volte. Il secondo intervento, contenuto in tempo massimo di cinque minuti, è successivo a quello dei Consiglieri del proprio gruppo e comprende la dichiarazione di voto del gruppo.
4. Nel caso si presentino particolari circostanze, il Consiglio, su proposta del Presidente o per richiesta dei Consiglieri, può lasciare maggior spazio alla discussione aumentando la durata degli interventi stabilendone tempi e modalità. La proposta è approvata per alzata di mano a maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente o il relatore della proposta possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per dare dei chiarimenti e per non più di cinque minuti ciascuno.
6. L'oratore deve osservare il Regolamento e gli interventi devono riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario, il Presidente lo richiama all'ordine e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
7. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.
8. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza dei Consiglieri presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, salvo rinuncia.
9. I termini di tempo previsti dal presente articolo sono raddoppiati nella trattazione delle proposte di deliberazione per l'adozione delle quali è richiesto dalla Legge e dallo Statuto un Quorum funzionale qualificato.

Art.17
FATTO PERSONALE

1. Sussiste il fatto personale quando un oratore sia censurato per la propria condotta o gli vengano attribuiti fatti ritenuti non veri o dichiarazioni e opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non fosse accettata dal richiedente, decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei componenti presenti per alzata di mano.
3. Non è ammesso, col pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sul voto del Consiglio o comunque discuterlo.

Art.18
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1. Durante la discussione generale ciascun Consigliere può presentare per iscritto al Presidente non più di un Ordine del Giorno sul medesimo oggetto; ha però facoltà di sostituirlo con altro Ordine del Giorno.
2. Ciascun consigliere può altresì presentare per iscritto prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alla deliberazione proposta o all'Ordine del Giorno.
3. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
5. L'emendamento si intende approvato ove ottenga il voto favorevole della stessa maggioranza richiesta per la proposta originale.
6. Gli Ordini del Giorno vengono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della deliberazione nel suo complesso.
7. Nel caso siano presentati più Ordini del Giorno sullo stesso argomento il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
8. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i cinque minuti.
9. L'approvazione di un ordine del giorno o di un emendamento implica la decadenza degli altri ordini del giorno o emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Capo III
DELIBERAZIONI E SISTEMI DI VOTAZIONE

Art.19
VOTAZIONE PER DIVISIONE

1. Il Presidente ha facoltà di disporre, a richiesta anche di un solo Consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un Ordine del Giorno o di un Emendamento, mentre non è ammessa la votazione per divisione di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni Ordine del Giorno o Emendamento, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale.

Art.20
LE VOTAZIONI

1. La votazione si distingue in palese e segreta.
2. Le deliberazioni vengono adottate, di norma, con votazione in forma palese.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la Legge o lo Statuto dispongano diversamente.
4. I Consiglieri presenti che non partecipano alla votazione sono considerati astenuti.
5. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della votazione e lo proclama previa controprova ove la ritenga opportuna o sia richiesta.
6. Una volta iniziata la votazione non sono consentiti interventi fino alla proclamazione dei risultati.

Art.21 VOTAZIONI PALESI

1. La votazione in forma palese avviene per alzata di mano o per appello nominale.
2. Nelle votazioni da eseguirsi per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti a indicare la loro posizione.
3. Il processo verbale della seduta deve contenere l'indicazione nominativa dei Consiglieri che si sono astenuti. I Consiglieri che richiedono che il loro voto, favorevole o contrario, risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto.
4. Si procede a votazione per appello nominale quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto o su richiesta di almeno otto Consiglieri.
5. Nelle votazioni per appello nominale i Consiglieri votanti sono chiamati a rispondere "sì" oppure "no". Il Presidente, ove occorra, precisa il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta. Il Presidente effettua l'appello e i Consiglieri rispondono ad alta voce.
6. Il voto per appello nominale espresso da ciascun componente del Consiglio è annotato a verbale.

Art.22 VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede nei casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto o per adottare deliberazioni concernenti persone e comunque nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.
2. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
3. I consiglieri che si astengono dalla votazione devono darne comunicazione al Presidente, affinché risulti a verbale.
4. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. Diversamente, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione, chiamando i Consiglieri uno alla volta a depositare la scheda nell'urna.
5. La forma segreta della votazione deve risultare dal verbale.
6. Le schede contenenti segni di riconoscimento oppure un numero di nominativi maggiore di quello previsto sono considerate nulle. Sulle schede contestate decidono gli scrutatori a maggioranza, in caso di parità decide il Presidente del Consiglio.
7. Le schede per qualsiasi motivo contestate o annullate devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.
8. Quando è stabilito il criterio proporzionale o che fra i nominandi debba essere rappresentata la minoranza, salvo diversa disposizione, i Consiglieri votano per un solo nome e sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di età.
9. Qualora debba essere assicurata la rappresentanza della minoranza e a seguito della procedura di cui al comma 8 non risultasse eletto alcun membro della minoranza o risultasse eletto un numero minore di quello espressamente stabilito, si fa ricorso al criterio previsto dall'art.13 del D.P.R.n.223 del 1967 per l'elezione della Commissione Elettorale comunale, secondo il quale viene proclamato eletto l'esponente della minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti in sostituzione dell'ultimo eletto dalla maggioranza.

Art.23
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo che la Legge o lo Statuto non prescrivano una maggioranza speciale, le deliberazioni o le proposte sottoposte al voto del Consiglio validamente riunito sono adottate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, cioè quando, il numero dei voti favorevoli è maggiore di quello dei contrari.
2. Terminata la votazione, il Presidente assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
3. Se una proposta ottiene un eguale numero di voti favorevoli e di voti contrari non è adottata né respinta, pertanto la deliberazione è inefficace. Poiché la votazione infruttuosa non esaurisce l'argomento, il Presidente, per una sola volta, può far ripetere la votazione nella stessa seduta.
4. Nel caso in cui si debba procedere all'elezione di un certo numero di Consiglieri o di persone per l'assolvimento di determinati compiti e nulla sia disposto in senso diverso, conseguono l'elezione coloro che, nei limiti del numero dei soggetti da scegliere, riportano il maggior numero di voti indipendentemente da un Quorum minimo.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione respinta non può essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione nella stessa seduta o nelle eventuali sedute successive stabilite nell'avviso di convocazione.

Art.24
IMMEDIATA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERE

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni consiliari possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.
2. La dichiarazione ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della delibera, con votazione separata e con voto favorevole espresso per alzata di mano dalla maggioranza dei componenti in carica.

Art.25
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo Politico - Amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa in materia di potestà normativa e pianificatrice generale, di assetto istituzionale, di personale e di gestione dei pubblici servizi, ovvero limitatamente agli atti fondamentali elencati nell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs.267/2000.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre norme della predetta Legge, da Leggi ad essa successive e dallo Statuto.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I **I CONSIGLIERI COMUNALI**

Art.26 DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di Ordini del Giorno, di proposte di deliberazione e di Emendamenti soltanto nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e di norma accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Presidente del Consiglio che la sottopone al Dirigente per la relativa istruttoria. Nel caso in cui la proposta abbia per oggetto materie di competenza di un'apposita Commissione consiliare, quest'ultima esprime il proprio parere sulla stessa.
3. Conclusa l'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del Consiglio, indicandone l'oggetto e il proponente.
4. Tuttavia, qualora la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.

Art.27 INTERROGAZIONI

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, formulandole per iscritto.
2. Le interrogazioni si distinguono in:
 - a) Interrogazioni semplici;
 - b) Interpellanze.
3. L'interrogazione semplice consiste nella domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore per conoscere se un determinato fatto sia vero, se dello stesso sia stata informata la Giunta e se, nel caso l'informazione sia esatta, si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in proposito; se si intenda informare il Consiglio di fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
4. L'interpellanza consiste nella domanda al Sindaco per conoscere i motivi della condotta del Sindaco stesso o della Giunta o gli intendimenti con cui ci si prefigge di operare in merito a un determinato fatto o intervento.
5. All'interrogazione semplice e all'interpellanza viene data risposta scritta entro trenta giorni.
6. Le interpellanze sono comunque iscritte all'Ordine del giorno della prima riunione del Consiglio successiva alla data di risposta per permettere, nel tempo massimo di tre minuti, all'interpellante o al primo firmatario di dichiararsi o meno soddisfatto della risposta.
7. Se chi interpella si dichiara, in aula o per iscritto, non soddisfatto della risposta e intenda promuovere una discussione, deve trasformare l'interpellanza in mozione; in questo caso essa verrà iscritta all'ordine del giorno della seconda seduta successiva.
8. Le interpellanze vengono iscritte alla fine dell'ordine del giorno delle sedute in cui vanno trattate salvo che siano state inevase nella seduta precedente.

Art.28
MOZIONI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare mozioni.
2. La mozione consiste nella proposta presentata per iscritto da uno o più Consiglieri, sottoposta al voto del Consiglio, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo Politico e Amministrativo assegnate dalla Legge o dallo Statuto al Consiglio stesso, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'Amministrazione del Comune e dell'attività degli Enti e organismi da esso dipendenti o sovvenzionati, oppure per promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o degli Assessori.
3. La mozione viene iscritta all'Ordine del Giorno secondo la data di presentazione in aula o di registrazione al protocollo comunale; viene discussa di norma nell'adunanza successiva e comunque non oltre la terza seduta.
4. Sulla mozione può presentare emendamenti soltanto il proponente o, se più di uno, la maggioranza dei firmatari della stessa
5. La mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs.267/200, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. La mozione di sfiducia è votata per appello nominale e viene approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In tal caso il Segretario ne dà tempestiva notizia al Prefetto.

Art.29
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende, Istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di prendere visione per l'effettivo esercizio delle loro funzioni dei provvedimenti in possesso dell'Amministrazione Comunale o dagli Enti da essa dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati. Tuttavia tale diritto esclude gli atti sottoposti dalla Legge o dal Sindaco a vincoli di assoluta segretezza.
3. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 2, previa protocollazione della richiesta indicante gli atti che si vogliono consultare, non si fa luogo ad alcuna procedura burocratica.

Art.30
DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio o della Giunta, delle determinazioni adottate dai Responsabili dei procedimenti, dei verbali di tutte le Commissioni Comunali, dei bandi e dei verbali di gara, di atti o ordinanze emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini.
2. L'esercizio del diritto in parola, anche per motivi di esenzione dal bollo e dei Diritti di Segreteria, viene attuato dal Consigliere presentando istanza scritta al Sindaco che precisi i motivi concreti per cui si desidera ottenere copia dell'atto, evidenziando la connessione oggettiva tra la richiesta e i compiti istituzionali che intende assolvere.
3. Il Sindaco, esaminata la richiesta, darà autorizzazione scritta al responsabile dell'ufficio che detiene gli atti. L'autorizzazione può essere negata solo per giustificati motivi con deliberazione della Giunta cioè quando debba ritenersi che la richiesta sarebbe tale da turbare l'ordinamento dell'archivio o il funzionamento della Segreteria del Comune o quando risulti con certezza che il rilascio delle copie viene richiesto per usi diversi da quelli connessi ai compiti d'istituto.
4. Il rilascio delle copie avviene entro 10 (dieci) giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi avvenendo comunque entro 30 (trenta) giorni.

Capo II I GRUPPI CONSILIARI

Art.31 COSTITUZIONE

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello Statuto, qualora la lista sia il risultato di una coalizione di Partiti rappresentati in Parlamento, ciascun Partito ha diritto ad un proprio Capogruppo.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri, salvo che la lista abbia avuto eletto un solo Consigliere nel qual caso a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. Il Consigliere Anziano, che non sia Assessore, della lista collegata al Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri, salvo rinuncia, sono i Capigruppo consiliari. In caso di rinuncia il Capogruppo è nominato a maggioranza dal gruppo.
4. Il Consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dichiararlo in Consiglio Comunale, previa accettazione sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del nuovo gruppo.
5. Un nuovo gruppo, con eventuale denominazione, può essere costituito da almeno due Consiglieri che si distaccano dal gruppo di appartenenza. In tal caso deve essere nominato il Capogruppo.
6. Un singolo Consigliere, qualora non voglia o non possa aderire ad altri gruppi, non acquisisce le prerogative spettanti a un gruppo consiliare.
7. I posti spettanti in aula ai gruppi consiliari sono stabiliti dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e tenendo conto eventuali tradizioni Politiche dei gruppi stessi, nonché, se possibile, del principio di unità.

Art.32 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce. Vi partecipa di diritto il Sindaco o suo delegato.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente dell'adunanza consiliare ed esercita anche tutte le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto.
3. La Conferenza dei Capigruppo è validamente riunita con l'intervento della maggioranza dei Capigruppo.
4. In caso di assenza o impedimento il Capogruppo può essere sostituito dal Consigliere Anziano del proprio gruppo o da un Consigliere da lui delegato per iscritto o anche con comunicazione verbale al Presidente.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto succinto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un funzionario designato dal Sindaco.

Capo III LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art.33 NORMA DI RINVIO

1. Le Commissioni Speciali d'Indagine e le Commissioni Permanenti sono previste, rispettivamente, dagli articoli 31 e 32 dello Statuto.

Art.34 FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 31 e 32 dello Statuto sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le loro decisioni hanno efficacia con il voto favorevole e palese della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le Commissioni Speciali d'Indagine si riuniscono in seduta a porte chiuse.
3. Il Presidente convoca le Commissioni per mezzo del messo comunale o del servizio postale nel termine stabilito per le adunanze straordinarie del Consiglio e ne stabilisce l'Ordine del Giorno. Le Commissioni Permanenti devono essere convocate altresì su richiesta di almeno tre componenti. L'avviso di convocazione è trasmesso per conoscenza al Sindaco, alla Segreteria del Comune ed all'Assessore competente. Alle Commissioni partecipa senza diritto di voto l'Assessore competente per materia, qualora non ne faccia già parte.

Art.35 COMMISSIONI SPECIALI D'INDAGINE

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità Amministrative effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Difensore Civico, il Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo Politico e Amministrativo, può costituire al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali, dai responsabili di uffici e servizi comunali, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. Con le stesse modalità, nell'esercizio delle sue funzioni d'indirizzo, il Consiglio può istituire Commissioni incaricate di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, provvedendo ad assicurare ad esse l'opera dei dipendenti comunali o di esperti esterni incaricati con la deliberazione istitutiva.
3. Le Commissioni speciali hanno tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio o della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Responsabili di Settore, dei Responsabili degli Uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni hanno l'obbligo di intervenire. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i commissari e i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed agli obblighi e doveri del Pubblico Ufficiale.
5. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione separate nella medesima seduta prima della nomina degli altri Commissari.
6. La Commissione nomina al proprio interno un Segretario. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere nominati Segretario della Commissione.

7. Il Sindaco designa, su richiesta della Commissione, un dipendente comunale con l'incarico di assistere il Presidente e il Segretario, anche per la redazione dei verbali e l'eventuale trascrizione da apparecchi di registrazione.
8. Nella relazione al Consiglio un rappresentante designato dalla Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le Audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima.
9. Il Consiglio prende atto della relazione della Commissione e adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, altrimenti esprime alla Giunta o al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti da adottarsi entro un termine prestabilito.
10. La Commissione è nominata con criterio proporzionale. A tal fine ogni componente del Consiglio vota per un solo nome. È Vice Presidente il Consigliere più votato o, a parità di voti, il consigliere più anziano di età.
11. I componenti della Giunta non possono fare parte di una Commissione avente per oggetto una inchiesta amministrativa.
12. La deliberazione istitutiva dalla Commissione di indagine ne determina l'oggetto e l'ambito operativo, la composizione e la durata in carica.

Art.36

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Non sono disciplinate dal presente Regolamento la Commissione elettorale comunale e le altre Commissioni, consiliari e non consiliari, nominate ai sensi di Legge.
2. Sono istituite le Commissioni seguenti:
 - a) **Commissione Giuridica-Amministrativa;**
 - b) **Commissione Tecnica;**
 - c) **Commissione Contabile;**
3. Esse si compongono da sei consiglieri compreso il Presidente e restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.
4. Si applicano i commi 5 e 10 del precedente art.35.
5. Le Commissioni esprimano pareri consultivi sulle questioni ad esse sottoposte dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, da un Assessore delegato dal Sindaco, dalla Giunta o dal plenum del Consiglio.
6. Le Commissioni hanno poteri istruttori per le deliberazioni nelle materie di loro competenza.
7. La Commissione Affari Istituzionali elabora o istruisce le proposte di deliberazione concernenti lo Statuto e i Regolamenti Comunali. La Commissione Risorse Umane elabora o istruisce le proposte di deliberazione concernenti la ridefinizione della pianta organica e la riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
8. Il Sindaco o l'Assessore delegato e un funzionario designato dal Sindaco partecipano ai lavori delle Commissioni.
9. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal funzionario comunale delegato dal Sindaco.
10. Le Commissioni hanno gli stessi poteri dei singoli Consiglieri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
11. I pareri espressi dalle Commissioni consiliari precedono il Consiglio Comunale.

Titolo III **NORME FINALI**

Art.37
DETERMINAZIONI DEL QUORUM

1. Nei casi in cui lo Statuto prescriva uno speciale Quorum strutturale o funzionale, qualora esso risulti un numero decimale, si procede all'arrotondamento per eccesso all'unità.

Art.38
ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.

Art.39
NORME ABROGATE

1. All'entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato quello approvato con deliberazione consiliare n°60 del 9 maggio 1994.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme delle precedenti deliberazioni consiliari o di altri Regolamenti comunali, che siano con questo incompatibili.

Art.40
DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento, è inviata dal Sindaco ai Consiglieri in carica.
2. Copie sono altresì depositate nella Sala delle adunanze a disposizione del pubblico e dei Consiglieri.

SOMMARIO

Titolo I – Funzionamento del Consiglio.
Titolo II - Organizzazione del Consiglio.
Titolo III- Norme finali.

Titolo I FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo I - ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.1- Poteri del Presidente.
Art.2- Sede delle adunanze.
Art.3 - Apertura delle sedute.
Art.4 - Validità delle sedute.
Art.5 - Adunanza di seconda convocazione.
Art.6 - Partecipazione del Segretario.
Art.7 - Adunanze pubbliche.
Art.8 - Adunanze a porte chiuse.
Art.9 - Adunanze aperte.
Art.10 - Partecipazioni speciali.
Art.11 - Comportamento dei Consiglieri.

Capo II - ORDINE DEI LAVORI

Art.12 - Comunicazioni iniziali.
Art.13 - Approvazione del processo verbale.
Art.14 - Mozione d'ordine.
Art.15 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva.
Art.16 - Discussione.
Art.17 - Fatto personale.
Art.18 - Emendamenti e Ordini del Giorno.

Capo III - DELIBERAZIONI E SISTEMI DI VOTAZIONE

Art.19 - votazione per divisione.
Art.20 - Le votazioni.
Art.21 - Votazioni palesi.
Art.22 - Votazioni segrete.
Art.23 - Esito delle votazioni.
Art.24 - Immediata esecutività delle Delibere.
Art.25 - Competenza del Consiglio.

Titolo II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.26 - Diritto d'iniziativa.
Art.27 - Interrogazioni.
Art.28 - Mozioni.

- Art.29 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti.
- Art.30 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.

Capo II - I GRUPPI CONSILIARI

- Art.31 - Costituzione.
- Art.32 - Conferenza dei Capigruppo.

Capo III - LE COMMISSIONI CONSILIARI

- Art.33 - Norma di rinvio.
- Art.34 - Funzionamento.
- Art.35 - Commissioni Speciali d'Indagine.
- Art.36 - Commissioni Consiliari Permanenti.

Titolo III
NORME FINALI

- Art.37 - Determinazione del Quorum.
- Art.38 - Entrata in vigore.
- Art.39 - Norme abrogate.
- Art.40 - Diffusione.